

circolare
28 LUGLIO 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 28 luglio 2016

Oggetto

CIGS per crisi aziendale - aziende soggette a procedure concorsuali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 24 del 26 luglio 2016 e ad integrazione della precedente n. 1 dello scorso 22 gennaio, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al trattamento di CIGS per crisi aziendale ex. art. 21, lett. b) del D.Lgs. n.148/2015 per le imprese che si trovino in due distinte circostanze:

- fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività;
- in concordato con continuità aziendale.

Il motivo per il quale il Ministero riconosce l'ammissione a tale trattamento nelle suddette ipotesi è da rinvenirsi nel fatto che le stesse sono finalizzate a garantire la continuità nel sostegno del reddito dei lavoratori, con la contestuale continuazione, in tutto o in parte, dell'attività svolta (anche se da soggetti diversi rispetto il richiedente il trattamento), e per mantenere il più possibile integro il complesso della realtà aziendale sotto il profilo dimensionale ed occupazionale.

CIGS ed esercizio provvisorio volto alla cessione di attività

Il Ministero specifica le condizioni che devono sussistere ai fini della fruizione del trattamento in esame, di seguito elencate.

- Nel piano di risanamento che garantisce la continuità occupazionale deve essere prevista la concreta e rapida cessione unitaria dell'azienda o ramo di essa con il contestuale trasferimento dei lavoratori;
- il giudice delegato o l'autorità che esercita il controllo deve autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa per favorire la cessione dell'attività;
- all'interno del programma di liquidazione devono essere esplicitate le concrete ragioni per le quali si considera possibile la predetta cessione.
Appare utile, seppur scontato, sottolineare che la possibile cessione in esame deve avvenire nei 12 mesi previsti per la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;
- le ipotesi di cessione indicate come sopra devono essere approvate dal comitato dei creditori.


CIGS e concordato con continuità aziendale

Analoga possibilità è riconosciuta dalla circolare in oggetto qualora l'azienda presenti un piano di concordato ai sensi dell'art. 186-bis della Legge fallimentare, tramite il quale si preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore ovvero la cessione dell'azienda o il suo conferimento in una o più società, anche se di nuova costituzione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile



I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione di specifiche direttive stabilite con il destinatario a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Studio Arlati Ghislandi.

Diversi comportamenti profilano un'ipotesi di reato in capo al destinatario e all'utilizzatore non autorizzato.